




Comune di San Giovanni in Persiceto

**AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONI
UNITÀ OPERATIVA COORDINAMENTO GESTIONALE**

CAPITOLATO D'ONERI



**FORNITURA DI TRATTORE AGRICOLO CON LAMA LIVELLATRICE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE
BIANCHE**

S. Giovanni in Persiceto
Novembre 2022

Il R.U.P.
Dott. Giulio Pizzi

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1) OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
2) AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	5
4) CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OGGETTO DI FORNITURA.....	6
5) CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	8
6) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: PRE-COLLAUDO, IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA, COLLAUDO.....	8
7) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
9) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	9
10) GARANZIA SUL MEZZO E ASSISTENZA TECNICA.....	10
11) SORVEGLIANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI.....	10
12) PAGAMENTI.....	11
13) SUBAPPALTI.....	11
14) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
15) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE.....	12
16) PENALI.....	13
17) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA.....	14
18) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.....	14
19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
20) RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI.....	15
21) RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	16
22) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	16
23) QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI.....	16
24) CONTROVERSIE.....	17
25) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	17
26) RISERVATEZZA.....	17
27) NORMA DI RINVIO.....	18
28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
29) ALTRE CONDIZIONI.....	18

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri tecnico si rinvia alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui si rinvia:

1. D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni
2. D.P.R.207/2010, e successive modifiche e integrazioni (limitatamente agli articoli e relativi allegati ancora vigenti)
3. D.Lgs.81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Decreto legislativo 159/2011 "Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
5. norme UNI e CEI vigenti

1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di 1 trattore agricolo 4 ruote motrici completo di accessorio livellatrice per strade bianche.

Le caratteristiche tecniche dell'oggetto di fornitura sono specificate all'art.4.

2) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo della fornitura completa di cui all'art.1, comprensivo dell'attrezzatura richiesta, ammonta ad € 164.000,00 oltre a IVA al 22%.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo a base di gara di € 164.000,00 al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltre ai seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) esecuzione di forniture analoghe nel triennio 2019-2021 del valore totale pari a € 328.000,00
- b) fatturato minimo annuo per il triennio 2019-2021 pari complessivamente a € 328.000,00, riferito all'ultimo triennio disponibile;
- c) possibilità di avvalersi di un centro di assistenza autorizzato nel raggio di 30 km dal magazzino comunale di via Newton 6, tale distanza è da calcolarsi sul percorso stradale più breve.

Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd del D.Lgs. 50/2016.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32 comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico attesta che gli elaborati progettuali di appalto predisposti dall'Amministrazione Comunale sono idonei e sufficienti per il corretto e regolare espletamento della fornitura.

4) CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OGGETTO DI FORNITURA

Il trattore agricolo deve essere nuovo di fabbrica ed avere le seguenti caratteristiche:

Veicolo Base:

- trattrice nuova
- motore 6 cilindri turbo da almeno 6600 cc e non superiore a 7000 cc
- conducibile con patente di tipo B
- alimentazione a gasolio
- emissioni scarico conformi a norma Stage V

- potenza di almeno 175 cv/129 kw a 185 cv/136 kw normativa ISO TR 14369 – ECE R120
- coppia almeno 649 Nm
- trazione integrale 4WD
- capacità serbatoio gasolio da almeno 218 l
- capacità serbatoio AdBlue da almeno 35 l
- Trasmissione tipo powershift a doppia frizione con super-riduttore 48 marce o trasmissione a variazione continua con ripartizione della potenza
- Velocità minima di avanzamento da 200 a 500 m/ora
- Passo da 2.500 a 2.800 mm
- Velocità massima su strada da omologazione pari a 50 km/h

Accessori:

- Cabina con aria condizionata, ammortizzatori, sedile operatore pneumatico girevole, sedile istruttore
- autoradio con bluetooth per collegamento auricolare telefono di servizio
- Doppio lampeggiante
- pacchetto 8 luci da lavoro led per tetto
- Sollevatore anteriore con PTO
- Pneumatici anteriori 540/65 R28 con cerchi registrabili
- Pneumatici posteriori 650/65 R38 con cerchi registrabili
- Parafanghi anteriori sterzanti
- Serbatoio gasolio con protezione
- Ventola viscotronica
- Sistema per gestione motore a regime costante
- Trasmissione con start&stop
- presa di potenza posteriore con 3 velocità 540/540 E/1000 rpm
- Assale anteriore classe 4 con sospensione e freni
- Pompa idraulica con sistema CCLS da 128 l/min
- Ritorno idraulico a bassa pressione
- Sollevatore posteriore con cilindri esterni da 90 mm
- Sollevatore posteriore con ganci rapidi cat. 2-3
- Impianto di frenatura pneumatico
- Linea attacco esterno per uso aria compressa
- Configurazione con massa tecnicamente ammissibile 10.5 t
- Cassetta porta attrezzi
- Zavorra anteriore da 850 kg a 1.500 kg
- Capacità di sollevamento posteriore massima per tutta la corsa (600 - 615 mm dietro le rotule) superiore a 5000 kg
- Capacità di sollevamento alle rotule di almeno 7.400 kg
- Almeno 4 distributori a controllo meccanico con i diverter (10 uscite)
- Gancio traino omologato di categoria con riduzione per gancio C
- terzo punto posteriore con regolazione idraulica
- terzo punto anteriore con regolazione meccanica

- presa idraulica anteriore
- presa elettrica anteriore

Accessorio livellatrice:

- livellatrice per strade bianche tipo trainata idraulica modulare automatica, nuova di fabbrica
- sistema di traino a 3 snodi con boccole intercambiabili e ghiera di registrazione
- timone imbullonato con tirante di rinforzo sottostante
- telaio (larghezza mm 1.250) costituito principalmente da n° 4 sagome in lamiera di acciaio antisnervamento intersecate da tubolari strutturali di forte spessore
- perni in acciaio 39 Ni.Cr.Mo. 3 bonificato rettificato e boccole intercambiabili con ingrassatori
- lama alta cm 110 divisa in due parti, con perno centrale e n° 2 cilindri di comandi indipendenti, in modo da poter effettuare qualsiasi angolazione in senso longitudinale sia verso destra che verso sinistra
- possibilità di effettuare il colmo della strada in un solo passaggio, azionando i due cilindri idraulici di regolazione dell'incidenza di lavoro della lama anche separatamente
- fronte di lavoro da m 2,50 a m 5,00
- n° 2 settori lama di base da almeno m 1,75 cad.
- n° 2 moduli di prolunga da almeno m 0,75 cad.
- coltello intercambiabile in acciaio temprato
- carrello a fulcro centrale telescopico a n° 4 ruote su bilancieri con semiassi imbullonati intercambiabili e regolabili
- impianto oleodinamico autonomo con serbatoio olio ATF indipendente
- elettrovalvole proporzionali, in modo da ottenere movimenti più lineari e precisi
- sistema elettroidraulico doppio ed impianto elettronico di comando inclinazione laterale, mediante sensore di pendenze trasversali
- scarificatore anteriore a n° 2 file di picchi intercambiabili in carburo di tungsteno cementato e regolazione idraulica in altezza e possibilità di esclusione
- comandi ausiliari elettrici con pulsantiera da posizionare in cabina
- paraurti industriale con impianto luci
- omologazione stradale
- larghezza lama $m\ 3,50+0,75+0,75 = m\ 5,00$
- fronte di lavoro variabile da m 2,50 a m 5,00
- larghezza stradale m 2,55
- potenza utilizzabile HP 140/300
- peso almeno kg. 4.000

Insieme alla livellatrice dovrà essere fornito anche un set di n.°2 picchi in carburo di tungsteno cementato, per sostituzione di quelli esistenti in caso di usura.

E' previsto nella fornitura anche 1 Kit completo di lame di scorta.

5) CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'acquisto di cui al presente procedimento non rientra tra le categorie sottoposte ai requisiti ambientali richiesti dai C.A.M..

6) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: PRE-COLLAUDO, IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA, COLLAUDO

A) Prima dell'immatricolazione, e comunque entro 10 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, la ditta consentirà al personale incaricato del Servizio Manutenzioni del Comune di eseguire una verifica del mezzo e della livellatrice per controllare che siano presenti tutte le caratteristiche tecniche compendiate all'articolo 4. In caso di difformità, la Committenza, per la risoluzione dei problemi, fornirà un congruo tempo utile, comunque tale da consentire il rispetto del termine per la consegna definitiva previsto all'articolo 7. Si specifica che la verifica del mezzo prima dell'immatricolazione dovrà avvenire in un posto indicato dall'Impresa, ma comunque nel raggio di 50 km dal magazzino comunale di via Newton 6 (tale distanza è calcolata sul percorso stradale più breve).

B) La ditta aggiudicataria dovrà espletare, a proprie cura e spese, tutte le pratiche amministrative per l'omologazione e l'immatricolazione del mezzo e della livellatrice, compresi tutti i collaudi che si rendono necessari, tali da consentirne la sicura e legale circolazione diurna e notturna. Tutta la documentazione relativa dovrà essere consegnata alla Committenza.

Sono da ritenersi a carico dell'Impresa, oltre alle spese d'immatricolazione e messa in strada ed IPT, anche le seguenti spese ed oneri:

- i manuali di uso e manutenzione in lingua italiana, sia per il trattore che per la livellatrice fornita; dovranno essere comprese nei manuali le informazioni tecniche particolareggiate relativamente alla corretta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed il tipo di formazione del personale richiesto per tali manutenzioni; inoltre i manuali d'uso dovranno contenere la valutazione dei rischi intrinseci della macchina nell'insieme, delle attrezzature e degli accessori, le informazioni sul contenuto del registro di controllo;
- le dichiarazioni di conformità CE in lingua italiana ed in lingua originaria del costruttore sia del trattore che della livellatrice;
- le spese di trasporto, carico e scarico;
- le spese ed oneri per i collaudi;
- le spese per le marche da bollo occorrenti.

C) La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire al personale utilizzatore della macchina l'addestramento base specifico per la macchina e i relativi componenti ed accessori (il tempo necessario è stimato in massimo 2 ore), comprendente:

- le istruzioni e gli avvertimenti dei produttori;
- le caratteristiche del particolare modello;
- le funzioni di comando per l'uso, il montaggio e la guida della macchina e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti;
- le modalità di utilizzo della livellatrice integrata al trattore;
- i dispositivi di sicurezza da utilizzare durante l'utilizzo delle macchine;
- informazioni sulla manutenzione ordinaria da effettuare a carico dell'utilizzatore;
- informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza;
- piano di revisioni e verifiche periodiche obbligatorie.

Il tutto deve essere disponibile nelle informazioni fornite con la macchina.

A tal fine l'Impresa predisporrà e farà sottoscrivere agli operatori formati apposito verbale.

Alla consegna del trattore, eventualmente e contestualmente alla formazione, verrà effettuato un collaudo per verificare la presenza delle caratteristiche richieste e, più in generale, l'assenza di problemi che possano pregiudicare l'utilizzo del mezzo.

7) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il veicolo dovrà essere consegnato presso la sede del magazzino comunale di via Newton 6, completo e pienamente funzionante e utilizzabile, entro 365 giorni solari dalla stipulazione del contratto o dall'esecuzione dello stesso in via d'urgenza se sussistono i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., risultante da apposito verbale.

8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è "a corpo" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà perfezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del Regolamento comunale dei contratti.

Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Le spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritti di rivalsa.

9) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Garanzia definitiva: Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente

garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, con le modalità previste dal comma 5, art 103, D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La Fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

All'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

N.B.: seguire lo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018 n. 31, Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93, comma 8-bis, 103, comma 9 e 104, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

10) GARANZIA SUL MEZZO E ASSISTENZA TECNICA

Il trattore e la livellatrice dovranno essere "nuove di fabbrica" ed in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, coperte da garanzia del produttore, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamento, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze; dovranno essere conformi alle leggi antinquinamento sia a livello nazionale che europeo e rispondere a tutte le norme di legge vigenti in materia, relativamente anche alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il trattore e la livellatrice dovranno avere un periodo di garanzia totale minima di 24 mesi a partire dalla consegna.

Sono escluse dalla garanzia le rotture provocate da errori di utilizzo o avvenute per effetto di eventi eccezionali non imputabili alla qualità di quanto fornito. Le riparazioni e le sostituzioni con pezzi originali dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria entro 48 ore lavorative dalla specifica comunicazione del Comune inviata a mezzo PEC, salvo diverso accordo fra le parti o cause di forza maggiore.

L'assistenza tecnica in garanzia, fatta da personale particolarmente specializzato nel campo, deve essere effettuata tramite officine autorizzate ubicate all'interno della Provincia di Bologna o Modena. L'assistenza tecnica della trattatrice agricola fornita deve essere effettuata tramite centro facente parte dell'organizzazione assistenziale ufficiale del costruttore.

Nella fornitura è prevista l'esecuzione di 2 tagliandi gratuiti, ad eccezione del costo dei materiali e delle componenti sostituite, che sarà riconosciuto all'Impresa.

11) SORVEGLIANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali;
- vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni;
- ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempimento da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Al controllo sono preposti i seguenti dipendenti comunali:

- il Responsabile del Servizio Manutenzioni, Dott. Giulio Pizzi
- il tecnico del Servizio Manutenzioni, Ing. Emanuela Bettazoni
- l'assistente tecnico, per. agr. Gianluca Franchini
- l'assistente tecnico, per. ind. Matteo Cazzara

12) PAGAMENTI

L'Impresa potrà emettere fattura al fine di immatricolare il mezzo intestandolo al Committente.

Il pagamento della fattura avverrà comunque entro 30 giorni dalla data di superamento del collaudo.

Il pagamento avverrà conformemente a quanto previsto dall'art.4 del D. Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con i riferimenti dati dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere suddivise sui vari centri di costo in base a precise indicazioni che saranno fornite.

Sul pagamento verso Istituti diversi da Intesa San Paolo, il tesoriere dell'Ente applicherà direttamente al beneficiario le commissioni bancarie previste dal contratto di tesoreria di cui al D.Lgs. 267/2000 art. 120, comma 2.

Per effetto dell'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" a decorrere dall'1/1/2015, per le fatture emesse nei confronti dei Comuni (e di altri Enti Pubblici), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario. Conseguentemente il Comune scrivente non procederà al pagamento dell'intero importo (comprensivo di IVA) della fattura emessa ma solamente della parte imponibile. In ogni caso codesta Ditta dovrà continuare ad evidenziare l'IVA in fattura inserendo la seguente dicitura: "**Scissione dei pagamenti**".

La fattura emessa dovrà obbligatoriamente avere formato elettronico. L'eventuale fattura che arrivasse in formato cartaceo non potrà essere accettata e sarà restituita al mittente.

Per la fatturazione elettronica occorre riportare questo riferimento:

Codice Univoco ufficio: UFXTOG.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 Legge 136/2010, la ditta affidataria è tenuta all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dello stesso articolo e stesso comma questo Comune risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti dedicati.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario su specifico conto dedicato che dovrà essere comunicato prima della stipula del contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente ad esso allegato.

Non verranno prese in considerazione fatture, e quindi saranno respinte al mittente, che non rispettino tutte le caratteristiche sopra riportate.

Qualora nel corso dei controlli tecnico amministrativi dovessero riscontrarsi irregolarità di fatturazione di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva di procedere a tutela dei propri interessi sia in via amministrativa, sia a norma di legge.

In materia di anticipazione del prezzo si rimanda a quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

13) SUBAPPALTO

E' ammesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni

14) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In merito all'entrata in vigore della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si fa presente che:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136 del 13/8/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria". Si precisa che l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare sarà verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3 L. 136/2010.

15) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta i libri matricola e paga, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito alla fornitura. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alla fornitura appaltata, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e

dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

16) PENALI

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo non giustificato rispetto ai tempi fissati presente Capitolato d'Oneri.

Le penali saranno applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile di Procedimento in merito all'inadempienza riscontrata. A tale comunicazione, (che potrà essere trasmessa anche a mezzo fax o posta elettronica), la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre 5 gg. dalla trasmissione della contestazione.

Le penali non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

L'importo complessivo della penale sarà trattenuto direttamente da quanto altrimenti dovuto all'Impresa, salvo il recupero della maggior somma eventualmente dovuta.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

17) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative alla presente fornitura.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

18) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale risolverà il contratto nell'ipotesi di cui all'art.108 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre che in quelle obbligatorie di cui al comma 2, e applicherà integralmente quanto previsto al citato art.108 del codice degli appalti.

La risoluzione avverrà anche nelle seguenti ipotesi:

- a) il raggiungimento di un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) il ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi nel completamento degli interventi secondo le tempistiche stabilite dal presente capitolato d'oneri.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20) RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

21) RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

22) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il Completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario.

23) MODIFICHE CONTRATTUALI

In materia di modifiche contrattuali si rimanda a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

24) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il foro di Bologna.

25) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al

certificato di pagamento sottoscritto dal RUP e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti.

26) RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

27) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: giulio.pizzi@comunepersiceto.it).

29) ALTRE CONDIZIONI

A pena di risoluzione del contratto codesta Ditta si obbliga ad osservare il DPR 16 Aprile 2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; quest'ultimo è consultabile all'indirizzo:

<https://dgegovpa.it/Sangiovanipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682;>